

## **Allegato n. 16**

# **Elenco dei requisiti tecnico-professionali per la realizzazione del Progetto Ferroviario**

## A) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO – TERMINI DI ESECUZIONE

L'importo complessivo per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere, risultante dal progetto definitivo posto a base di gara, del Progetto Definitivo in particolare:

- Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
- Progettazione esecutiva comprensiva della redazione del Piano della Sicurezza: (iva e contributo integrativo esclusi);
- Lavori (prestazioni a corpo e prestazioni a misura).

L'importo stimato delle suddette prestazioni, di Categoria di opere OG3, ed è ricompreso nell'importo complessivo dell'appalto sopra citato. Per la qualificazione è stato indicato nell'importo della categoria OG3.

Le lavorazioni sono raggruppate nelle seguenti categorie e classifiche e nel prosieguo del Disciplinare le stesse sono richiamate secondo la classificazione della presente tabella:

Categoria	Qualificazione Obbligatoria	Importo in Euro Comprensivo Oneri Sicurezza	%	Prevalente Scorporabile	Subappaltabile
OG03	si			prevalente	
OS21	si			scorporabile	
OG01	si			scorporabile	
OS34	si			scorporabile	
LT-002	si			scorporabile	
LAR-003	si			scorporabile	
LTE-001	si			scorporabile	
OG08	si			scorporabile	
OG10	si			scorporabile	
BOE	si			-	
LIS-C	si			scorporabile	
OS08	si			scorporabile	
OS11	si			scorporabile	
OS19	no			scorporabile	
OS12-A	si			scorporabile	
OS03	si			scorporabile	
OS24	si			scorporabile	
OS23	no			scorporabile	
OS05	si			scorporabile	

LIS-A	si		scorporabile
OG11	si		scorporabile
OS33	si		scorporabile

Le prestazioni di progettazione richieste vengono di seguito brevemente sintetizzate sulla base dell'elencazione di cui al D.M. 17 giugno 2016, in conformità ai canoni dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e relative disposizioni attuative.

Il calcolo del compenso per la progettazione esecutiva, comprensiva della redazione del Piano della Sicurezza, è stato effettuato in conformità a quanto previsto dal DM 17 giugno 2016. Per dare evidenza del procedimento adottato si allegano le rispettive tabelle

<b>Categoria</b>	<b>Id. Opera/Classi</b>	<b>Importo Euro</b>
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali: strutture o parti di strutture in c.a. + BOE	S.03	
Infrastrutture per la mobilità- viabilità ordinaria. Strade, Ferrovie, ecc. Interventi di costruzione di armamento ferroviario	V.03	
Opere strutturali speciali	S.05	
Opere strutturali di notevole importanza costruttiva	S.06	
TE - Impianti di Trazione Elettrica	IB.09	
Servizi per la mobilità: edifici civili e industriali	E.04	
Opere di bonifica e derivazioni: opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica	D.02	
LFM - Impianti Luce e Forza Motrice	IA.03	
Edifici civili ed industriali. Demolizione di opere	E.02	
Esecuzione dei lavori di piazzale e di linea per impianti di segnalamento ferroviario	IA.04	
Strutture. Opere infrastrutturali puntuali: barriere stradali di sicurezza	S.04	
TLC impianti di telecomunicazione	T.02	
Impianti termici e di riscaldamento	IA.02	
Interventi di recupero e riqualificazione ambientale: verde e arredo urbano	P.03	

Opere di modifica e derivazioni: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	D.05	
---	------	--

È richiesta la progettazione integrale e coordinata e l'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D.Lgs. 50/2016 *e smi*, dovranno essere dichiarati nome e qualifica dei progettisti (persone fisiche) che svolgeranno l'incarico di progettazione, con gli estremi dell'iscrizione all'ordine professionale, nonché nome e qualifica della persona fisica incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche (il Direttore della Progettazione).

Le predette persone fisiche devono essere individuate all'interno dello staff tecnico del Progettista, se ausiliario o associato.

In caso di Progettista plurisoggettivo, la persona fisica incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche dovrà appartenere allo staff tecnico del soggetto individuato quale capogruppo del RTP.

## **B) NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

### **I. Soggetti ammessi alla gara**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati.

Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori economici), 46 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D.Lgs. 50/2016 *e smi*.

Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II.c) devono, alternativamente:

- associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incaricato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista Associato), in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c.1), c.2), c.3) e c.4) .

L'eventuale riunione di Progettisti costituirà un sub raggruppamento all'interno del raggruppamento di tipo "misto".

Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell'attestazione SOA per prestazioni di esecuzione e progettazione.

- avvalersi di uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Ausiliario", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c.1) c.2), c.3) e c.4). In caso di aggiudicazione, il Progettista Ausiliario dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione a norma dell'art. 89, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.

Le imprese di costruzioni che eventualmente conferiscano i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all'interno del raggruppamento (capogruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti).

Non è ammesso l'avvalimento c.d. a cascata del Progettista Ausiliario.

Il medesimo progettista, associato o ausiliario, non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

**N.B.** Non possono concorrere all'affidamento dell'appalto, né assumere il ruolo di Progettisti "Associati" o "Ausiliari", soggetti che versino in una delle situazioni di cui all'art. 24 co. 7 del D.Lgs. 50/2016. Tra queste situazioni è ricompresa anche l'attività di supporto alla verifica degli elaborati progettuali posti a base di gara. È tuttavia consentito ai soggetti suddetti, al fine di superare la presunzione di incompatibilità di cui alla disposizione citata, dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. La verifica dell'adeguatezza della dimostrazione fornita è rimessa a una valutazione discrezionale della S.A. I Progettisti "Associati" o "Ausiliari" dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263.

## II. Requisiti di partecipazione alla gara

Ai fini della partecipazione alla presente procedura tutti i soggetti di cui al precedente punto I (progettisti e imprese di costruzioni) dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

**a) Requisiti di ordine generale:** insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

**b) Requisiti di idoneità professionale:**

- i. se professionisti, singoli o associati o operanti in società di professionisti o in società di ingegneria, essere regolarmente iscritti al relativo albo professionale;
- ii. se società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista, essere iscritti alla C.C.I.A.A. della provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza.
- iii. per tutti gli operatori economici, se italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività corrispondenti a quelle oggetto di gara. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

**c) Per i progettisti, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:**

I soggetti incaricati della progettazione, compreso lo staff tecnico dell'impresa di costruzioni in possesso dell'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione adeguata per categoria e classifica ai lavori da progettare ed eseguire, devono possedere i seguenti requisiti stabiliti in conformità alla Linea Guida A.N.AC. n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria" approvata con Delibera 973 del 14 settembre 2016.

**c.1)** il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo dell'importo a base di gara pari a **€ 3.000.000,00**.

I documenti richiesti a dimostrazione del suddetto requisito, a valle dell'eventuale aggiudicazione, sono:

- Dichiarazioni annuali I.V.A. e Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione, per i Liberi professionisti singoli o Associati (art. 46 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016), le Società di professionisti (art. 46 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) e per i Consorzi stabili di Società di professionisti (art. 46 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016). Se gli stessi soggetti svolgono servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 unitamente ad altre attività, le dichiarazioni I.V.A. o il Modello Unico devono essere accompagnati da autocertificazione del Legale Rappresentante che ripartisca il volume del fatturato globale fra le diverse attività.
- Bilanci annuali comprensivi della relativa nota integrativa e corredati dalla relativa nota di deposito, per le Società di ingegneria e i Consorzi stabili tra Società di ingegneria. Se gli stessi soggetti svolgono servizi di ingegneria e architettura unitamente ad altre attività, e la nota integrativa non ripartisca con precisione il volume del fatturato globale nelle diverse attività, dovrà essere in aggiunta prodotta un'autocertificazione del Legale Rappresentante che fornisca tali informazioni.

Si precisa che per la presentazione della documentazione sopra descritta (Dichiarazioni annuali I.V.A. e Modello Unico, Bilanci annuali) il periodo di riferimento (migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio) è quello degli ultimi 5 (cinque) bilanci, modelli e dichiarazioni effettivamente depositati e presentati alla data di pubblicazione del bando.

- c.2)** aver regolarmente espletato, nel decennio anteriore la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ciascuna delle dette classi e categorie, nella misura indicata nella tabella sottostante, pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Il concorrente dovrà pertanto dimostrare gli importi indicati nella tabella seguente:

<b>Categoria</b>	<b>Id. Opera/Classi</b>	<b>Importo Euro</b>
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali: strutture o parti di strutture in c.a. + BOE	S.03	
Infrastrutture per la mobilità- viabilità ordinaria. Strade, Ferrovie, ecc. Interventi di costruzione di armamento ferroviario	V.03	
Opere strutturali speciali	S.05	
Opere strutturali di notevole importanza costruttiva	S.06	
TE - Impianti di Trazione Elettrica	IB.09	
Servizi per la mobilità: edifici civili e industriali	E.04	
Opere di bonifica e derivazioni: opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica	D.02	

LFM - Impianti Luce e Forza Motrice	IA.03	
Edifici civili ed industriali. Demolizione di opere	E.02	
Esecuzione dei lavori di piazzale e di linea per impianti di segnalamento ferroviario	IA.04	
Strutture. Opere infrastrutturali puntuali: barriere stradali di sicurezza	S.04	
TLC impianti di telecomunicazione	T.02	
Impianti termici e di riscaldamento	IA.02	
Interventi di recupero e riqualificazione ambientale: verde e arredo urbano	P.03	
Opere di modifica e derivazioni: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	D.05	

I documenti richiesti a dimostrazione del suddetto requisito, a valle dell'eventuale aggiudicazione, dovranno essere:

- certificati attestanti l'esecuzione delle prestazioni rilasciati dai Committenti;

oppure

- copia dei contratti da cui si evincono gli incarichi per l'espletamento dei servizi di cui sopra, nonché, copia delle fatture quietanzate corrispondenti alle prestazioni eseguite per l'espletamento dei medesimi servizi.

Si precisa che per la presentazione della documentazione sopra descritta (certificati e contratti) il decennio di riferimento è quello degli ultimi 120 (centoventi) mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.

- c.3)** aver regolarmente svolto, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, due servizi (c.d. di punta) di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. 50/2016, riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, per un importo totale complessivo non inferiore ai valori indicati nella tabella sottostante, pari a 0,6 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

Il concorrente dovrà pertanto dimostrare contratti di importo pari o superiore a quelli indicati nella seconda colonna della tabella seguente:

<b>Categoria</b>	<b>Requisiti da dimostrare</b>	<b>Riferimenti D.M. 17/06/2016 che recepisce il D.M. 143/2013</b>	<b>Importo Euro Base Gara</b>
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali: strutture o parti di strutture in c.a.		S.03	

+ BOE			
Infrastrutture per la mobilità- viabilità ordinaria. Strade, Ferrovie, ecc. Interventi di costruzione di armamento ferroviario		V.03	
Opere strutturali speciali		S.05	
Opere strutturali di notevole importanza costruttiva		S.06	
TE - Impianti di Trazione Elettrica		IB.09	
Servizi per la mobilità: edifici civili e industriali		E.04	
Opere di bonifica e derivazioni: opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica		D.02	
LFM - Impianti Luce e Forza Motrice		IA.03	
Edifici civili ed industriali. Demolizione di opere		E.02	
Esecuzione dei lavori di piazzale e di linea per impianti di segnalamento ferroviario		IA.04	
Strutture. Opere infrastrutturali puntuali: barriere stradali di sicurezza		S.04	
TLC impianti di telecomunicazione		T.02	
Impianti termici e di riscaldamento		IA.02	
Interventi di recupero e riqualificazione ambientale: verde e arredo urbano		P.03	
Opere di modifica e derivazioni: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione		D.05	



I documenti richiesti a dimostrazione del requisito di cui sopra, a valle dell'eventuale aggiudicazione, sono:

- Certificato/i attestante/i l'esecuzione delle prestazioni rilasciate dai Committenti;

ovvero

- copia dei contratti da cui si evincono gli incarichi per l'espletamento dei servizi di cui sopra, nonché, copia delle fatture quietanzate corrispondenti alle prestazioni eseguite per l'espletamento dei medesimi servizi.

Si precisa che per la presentazione della documentazione sopra descritta (Certificato/i e contratti) il decennio di riferimento è quello degli ultimi 120 (centoventi) mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.

N.B. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra, si precisa che per servizi di ingegneria svolti nel decennio precedente devono intendersi, oltre ai servizi iniziati e ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti al lavoro per il quale è stata svolta la prestazione.

**c.4)** Aver utilizzato, negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara, un numero medio annuo di personale tecnico non inferiore a n. 35 unità, pari a circa 1,3 volte le unità stimate come necessarie dalla S.A. per lo svolgimento del servizio oggetto di gara (26 unità) comprendente almeno:

- nr. 1 geologo;
- nr. 3 progettisti senior che hanno maturato negli ultimi vent'anni un'esperienza almeno decennale nella progettazione di lavori rientranti nelle categorie "Strutture, Opere infrastrutturali puntuali – S.03" oggetto della presente gara e devono essere laureati in ingegneria o architettura e iscritti ai rispettivi albi professionali.

Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), il numero minimo di personale tecnico sopra indicato può comprendere:

- i soci attivi;

- i dipendenti;

- i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, espresso in termini di risorse a Tempo pieno (Full Time Equivalent).

**Per i professionisti singoli e associati**, il numero minimo di personale tecnico sopra indicato può comprendere:

- i dipendenti;

- i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei

confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, espresso in termini di risorse a Tempo pieno (Full Time Equivalent);

il numero minimo di personale tecnico sopra indicato può essere raggiunto anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

I documenti richiesti a dimostrazione del requisito inerente all'organico tecnico, a valle dell'eventuale aggiudicazione, sono:

- dichiarazione del legale rappresentante, resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, attestante l'elenco nominativo del personale tecnico in organico, con espressa indicazione della qualifica tecnica rivestita da ciascuno, nonché la relativa data di assunzione ed eventuale cessazione;
- copia del libro unico del lavoro e/o copia di contratti di collaborazione in forma esclusiva su base annua.

Si precisa che per la presentazione della documentazione sopra descritta (Libro unico del lavoro e/o contratti di collaborazione) il triennio di riferimento è quello degli ultimi 36 mesi precedenti la data di pubblicazione del Bando.

**N.B. In caso di riunione temporanea di progettisti (costituita o costituenda), si precisa quanto segue:**

I) i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui alle precedenti lett. a) e b) del presente Punto II devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa/professionista partecipante al raggruppamento o al consorzio;

II) i requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui alla precedente lett. c.1); c.2) e c.4) devono essere posseduti, a pena di esclusione, a norma di legge;

III) i requisiti di natura tecnico-organizzativa di cui alla precedente lett. c.3) devono essere posseduti, a pena di esclusione, come segue: per ogni singola classe, i due servizi di punta (d'importo cumulabile) devono essere stati svolti da un unico professionista/ componente dell'ATI, posto che la frazionabilità è ammessa solo tra classi e non all'interno della stessa classe;

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'art. 46, co. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 si conviene che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettere da c.1) a c.4) possano essere dimostrati dal consorzio stabile attra verso i requisiti delle società consorziate.

I documenti richiesti a dimostrazione del requisito inerente alla struttura di progettazione, a valle dell'eventuale aggiudicazione, sono:

- Curricula;
- Titoli abilitativi
- Certificato/i attestante/i l'esecuzione delle prestazioni rilasciati dalle imprese clienti;
- Libro unico del lavoro e/o contratti di collaborazione.

**d) Per le imprese di costruzione, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa:**

**d.1)** Attestazione SOA di cui all'art. 61 del d.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata e Attestazione della qualificazione rilasciata da RFI S.p.A., entrambe in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da eseguire, come elencati nella prima tabella del precedente paragrafo B). Il possesso di tali attestazioni dovrà essere dichiarato nel DGUE; la dichiarazione in merito all'attestazione SOA non è richiesta per le imprese con sede in altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero in altro Paese firmatario dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso in ambito WTO, che ne siano sprovviste (cfr. successivo punto III.3 del presente paragrafo D).

Per quanto attiene alla documentazione comprovante il requisito della SOA, si precisa che le Imprese con sede in altro Stato membro dell'Unione Europea o con sede in altro Paese firmatario dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso in ambito WTO, prive di Attestazione SOA, dovranno produrre la documentazione prevista dalle normative vigenti nei rispettivi Paesi per la dimostrazione del possesso dei requisiti corrispondenti a quelli richiesti alle imprese italiane dalla normativa vigente per il rilascio di attestazione SOA per categorie e classifiche corrispondenti a quelle richieste ai fini della partecipazione al presente appalto.

**d.2)** In considerazione della natura dell'appalto e nel rispetto del principio di proporzionalità, per le imprese di costruzione è richiesta altresì una cifra d'affari in lavori realizzati mediante attività diretta e indiretta, svolta nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, non inferiore al pari di due volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara.

Il decennio prende in considerazione gli ultimi 120 mesi antecedenti la suddetta data per i quali risultino depositati i relativi bilanci.

Tale requisito varrà comprovato ai sensi dell'art. 79, co. 3 e 4, d.P.R. 207/2010. In particolare:

- Per la cifra di affari in lavori, relativa ad attività diretta, verranno considerate:
  - a) le dichiarazioni annuali I.V.A. e Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione, per le Ditte individuali, le Società di persone, per i Consorzi di Cooperative, per i Consorzi tra Imprese Artigiane e per i Consorzi stabili. Se gli stessi Soggetti svolgono attività di costruzione unitamente ad altre attività, le dichiarazioni I.V.A. e il Modello Unico dovranno essere accompagnati da autocertificazione del Legale Rappresentante che ripartisca il volume d'affari fra le diverse attività;
  - b) bilanci annuali (compresa la nota integrativa redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile), riclassificati e corredati da relativa nota di deposito, per le Società di capitale e le Società di Cooperative. Se le stesse Società svolgono attività di costruzione unitamente ad altre attività, e la nota integrativa non ripartisca con precisione il volume d'affari nelle diverse attività, dovrà essere in aggiunta prodotta un'autocertificazione del Legale Rappresentante che fornisca tali informazioni.
- Per la cifra di affari in lavori, relativa ad attività indiretta, verranno considerati i bilanci annuali (compresa la nota integrativa redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile), riclassificati e corredati da relativa nota di deposito, dei Consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) e g) del D.Lgs. 50/2016 e delle Società fra Imprese riunite di cui l'Impresa fa parte (sempre che questi Soggetti abbiano fatturato direttamente al Committente e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte delle Imprese consorziate).

Ai fini della dimostrazione della cifra d'affari assumono rilievo i bilanci e i modelli effettivamente depositati e presentati al momento della data di pubblicazione del bando.

**d.3)** Con esclusivo riferimento alla categoria prevalente, l'operatore economico singolo o plurisoggettivo che si qualifichi per la suddetta categoria dovrà possedere un fatturato in lavori specificamente riconducibili alla categoria stessa, eseguiti nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno pari all'importo per il quale si qualifica.

Tale requisito sarà comprovato dall'aggiudicatario presentando copia conforme dei certificati di esecuzione di lavori pubblici (CEL), rilasciati dall'autorità competente nel rispetto della disciplina vigente, attestanti la regolare esecuzione di lavori rientranti nel Sistema di Qualificazione. Nel caso di attività eseguite per privati e non rientranti nell'ambito degli appalti pubblici, la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori dovrà essere rilasciata nella forma di attestazione a cura del committente dei lavori.

**d.4) )** Le prestazioni relative alla Bonifica da ordigni bellici potranno essere eseguite dalle sole imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 11 maggio 2015, n.82 accertati dal competente Ufficio del Ministero della Difesa.

**In caso di riunione temporanea di costruttori (costituita o costituenda), si precisa che i requisiti di cui sopra devono essere posseduti a norma di legge.**

#### **Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi**

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti di RFI S.p.A., nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori. Per gli esecutori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'espletamento delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

È fatto divieto ai candidati di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato.

È consentita la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all'art. 46 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progettazione, anche se non ancora costituiti. In tal caso la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai co. 17 e 18 dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei candidati riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

**Le imprese cooptate** sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell'ipotesi in cui l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.;
- il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel bando, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate;
- che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una.

**Gli eventuali operatori economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risultassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione.**

Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016.

Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto IV.15) del presente paragrafo D.

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.